

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La XIII Commissione,

vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, istitutiva del « Fondo di solidarietà nazionale » intestato all'allora ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché la legge 14 febbraio 1992 n. 185, recante « Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale » e successive modifiche ed integrazioni;

considerato che le disponibilità finanziarie attribuite, esercizio per esercizio, al Fondo di solidarietà nazionale trovano destinazione sia per far fronte ai danni derivanti da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche alle infrastrutture, alle strutture aziendali e alla produzione agricola delle zone interessate e quindi delimitate, sia per concorrere alla spesa complessiva sostenuta dai consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole costituiti a norma dell'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, onde consentire il ricorso, in nome e per conto dei soci, a forme assicurative per il risarcimento dei danni subiti da determinate colture a causa di specifiche avversità atmosferiche;

visto l'articolo 108 comma 1 punto 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative relative alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferiche, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992 n. 185, inserendo peraltro tale previsione normativa fra quelle inerenti la protezione civile;

visto che sul bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è iscritto il capitolo 8317, le cui risorse finanziarie alimentano il Fondo di solidarietà nazionale, e che sul

bilancio del ministero per le politiche agricole è iscritto il capitolo 7451 sul quale vengono iscritti gli stanziamenti destinati a far fronte alla copertura assicurativa di parte pubblica dei danni alla produzione agricola derivanti da avversità atmosferiche e naturali;

considerato che, ove le funzioni relative all'applicazione del Fondo di solidarietà nazionale, fossero trasferite alle regioni, queste sebbene possano avvantaggiarsi, relativamente all'esercizio 1999, degli stanziamenti di cui ai sopracitati capitoli, dovrebbero negli anni successivi provvedere autonomamente alle relative coperture;

ritenuto che il ricorso alla solidarietà cui si ispira la norma in questione intanto possa svilupparsi secondo criteri di efficienza e razionalità in quanto sia in grado di coinvolgere la più vasta area di partecipazione a fronte di rischi che di volta in volta possono nella realtà agricola italiana, concretizzarsi in territori diversi e con caratteristiche diverse;

ritenuta, per quanto sopra premesso, la necessità di conservare la centralità del Fondo di solidarietà a livello nazionale, presso il ministero per le politiche agricole, il quale nell'esercizio delle proprie competenze di indirizzo e coordinamento può assicurare, in tutto il territorio nazionale, l'uniformità applicativa degli interventi a favore delle aree e delle aziende agricole interessate;

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative per il conseguimento dell'indicata indispensabile centralità del Fondo di solidarietà almeno fino a quando non verrà approvata in via definitiva la riforma della legge n. 185 del 1992 onde consentire, nel frattempo, che di esso possano beneficiare tutti gli operatori agricoli che si trovino nelle condizioni previste.

(7-00657) « Losurdo, Aloi, Nuccio Carrara, Caruso, Fino, Franz ».